

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 42.

Attuazione della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 87/404/CEE in materia di recipienti semplici a pressione.

II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 48, comma 1, lettera *b*), che delega il Governo all'attuazione della direttiva 93/68/CEE, per la parte in cui modifica la direttiva 87/404/CEE in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive 87/404/CEE e 90/388/CEE in materia di recipienti semplici a pressione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Marcatura CE)

1. Nel testo del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e nei relativi allegati l'espressione "marchio CE" è sostituita dalla seguente : "marcatatura CE".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, è modificato ed integrato come segue:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico indicato nell'allegato II . La marcatura CE è seguita dal numero distintivo dell'organismo di cui all'articolo 7.";

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. È vietato apporre sui recipienti marcature che possono indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Può essere apposta ogni altra marcatura sui recipienti o sulla targhetta segnaletica purchè questa non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

3-ter. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei recipienti prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.”.

Art. 3 (Conformità)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, è modificato come segue:

- a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Si presumono conformi alle prescrizioni ed in particolare ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I i recipienti muniti di marcatura CE.”;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Qualora i recipienti siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che il recipiente si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono accompagnare i recipienti, sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate.”.

Art. 4 (Notifiche degli organismi autorizzati)

1. Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, è sostituito dal seguente:

“5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi designati, i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti dalla Commissione, nonché le modifiche od eventuali revoche della designazione.”.

Art. 5 (Verifica CE)

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, è sostituito dal seguente:

“Art. 10 - 1. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ogni recipiente previa verifica della sua conformità al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 9 ovvero alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II, dichiarata conforme ai sensi del comma 3, lettera a). A tal fine il fabbricante deve redigere apposita dichiarazione di conformità.

2. Ai fini della verifica CE, il fabbricante:

- a) adotta tutte le misure necessarie a che il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei recipienti al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE o alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II;
- b) presenta all'organismo autorizzato i propri recipienti in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri l'omogeneità di ciascun lotto prodotto;
- c) unisce a ciascun lotto l'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 9 oppure, qualora i recipienti non siano fabbricati conformemente ad un modello approvato, la documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II.

3. Ai fini della verifica della conformità del recipiente ai requisiti, l'organismo di cui all'articolo 7:

- a) all'atto dell'esame di un lotto, esamina la documentazione tecnica di cui alla lettera c) del comma 2, verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati conformemente alla documentazione tecnica di costruzione ed esegue su ciascun recipiente del lotto una prova idraulica, ad una pressione P_h pari a 1,5 volte la pressione di calcolo, al fine di verificare la loro integrità, ovvero una prova pneumatica di pari efficacia, e alla medesima pressione di prova, secondo

procedure di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) esegue prove su provette prelevate, a scelta del fabbricante, da un ritaglio campione di produzione o da un recipiente, allo scopo di controllare la qualità delle saldature. Le prove sono eseguite sulle saldature longitudinali. Quando per le saldature longitudinali e perimetrali viene utilizzato un diverso procedimento di saldatura, le prove sono ripetute sulle saldature perimetrali. Per i recipienti di cui al punto 2.1.2 dell'allegato I, le suddette prove sono sostituite da una prova idraulica effettuata su cinque recipienti prelevati a caso in ciascun lotto per verificare la conformità alle relative prescrizioni.

4. Per i lotti per i quali sia stata accertata la conformità, l'organismo appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni recipiente e fornisce un certificato scritto di conformità relativo alle prove effettuate.

5. Il fabbricante, o il suo rappresentante, deve conservare e presentare, su richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo.

6. Tutti i recipienti del lotto che ha ottenuto il certificato di conformità possono essere immessi sul mercato, ad eccezione di quelli che non hanno subito con esito positivo la prova idraulica o la prova pneumatica. Se un lotto è rifiutato, l'organismo competente ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della adozione delle misure appropriate volte ad evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto dei lotti sia frequente, l'organismo può decidere di sospendere la verifica statistica, informandone il predetto Ministero.

7. Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.

Art. 6**(Dichiarazione di conformità CE e sorveglianza CE)**

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, è modificato e integrato come segue:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il fabbricante che soddisfa gli obblighi derivanti dall'articolo 11 appone la marcatura CE sui recipienti che dichiara conformi, alternativamente:
 - a) alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui all'allegato II, punto 3, valutata idonea ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c);
 - b) ad un modello approvato.";
 - b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Il fabbricante dei recipienti predispone le istruzioni in conformità al punto 2 dell'allegato II. Esso è soggetto a sorveglianza CE qualora il prodotto PS * V sia superiore a 200 bar * 1.
4-ter. Gli organismi di cui all'articolo 7 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonché l'indicazione delle domande respinte. In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi, l'interessato può rivolgersi all'amministrazione vigilante che, entro sessanta giorni, procede al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese."

Art. 7**(Vigilanza e controllo)**

1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, è aggiunto il seguente:
"Art. 14-bis (verifiche e controlli) 1. Ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone verifiche e controlli, avvalendosi dei propri uffici provinciali e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato.
2. Gli accertamenti sui prodotti immessi sul mercato possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante, i grossisti, gli

importatori e i commercianti. A tal fine agli organi preposti al controllo è consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione dei prodotti, la ricerca e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento e il prelievo di campioni per l'esecuzione degli esami e delle prove.

3. Per l'effettuazione dei controlli tecnici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di altri organismi tecnici dello Stato nonché, ove necessario, di altri organismi individuati con specifico decreto, previa verifica della loro conformità alle norme UNI-EN della serie 45000.".

Art. 8 (Ritiro dal mercato)

1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, è inserito il seguente:

"Art. 14-ter (ritiro dal mercato) 1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 15, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunità o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato, il ritiro temporaneo dal mercato dei recipienti privi della marcatura di conformità CE.

2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 15, ove sia constatato che i recipienti, benché muniti di marcatura CE, non rispettano le prescrizioni previste dal presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità di conformare tali prodotti. Se la mancanza di conformità del prodotto non è sanabile o persiste oltre il termine assegnato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne vieta o limita la commercializzazione o ne dispone il ritiro a cura e a spese del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunità o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, informando la Commissione europea e gli altri Stati membri.

3. Nel caso di gravi e comprovati rischi per la salute o la sicurezza, nonché qualora vi siano fondati sospetti di non conformità del prodotto e il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità o il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni e della documentazione per le necessarie verifiche, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con provvedimento motivato, il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario all'accertamento della conformità del prodotto stesso.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono debitamente motivati e notificati al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità o al responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, indicando le modalità ed il termine entro cui si può ricorrere.

Art. 9

(Norma di rinvio)

1. Alle procedure di attestazione della conformità dei recipienti semplici a pressione, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 10

(Modifiche dell'allegato II)

1. L'allegato II del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, è modificato come segue:

a) al punto 1, dopo la parola: "iscrizioni" sono aggiunte le seguenti: " - La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

CE

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra
 - I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.”;
- b) al punto 1, dopo le parole: “lotto del recipiente” sono aggiunte le seguenti:
“ - le ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta la marcatura CE,
Se è utilizzata una targhetta segnaletica, questa deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata e prevedere uno spazio libero per l’eventuale aggiunta di altri dati.”.

Art. 11 (Modifica dell'allegato III)

1. Il punto 6 dell'allegato III del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, è modificato come segue: "6. L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione "responsabilità civile", a meno che detta responsabilità civile non sia coperta dallo Stato sulla base del diritto nazionale. Tale condizione non è richiesta per gli organismi pubblici."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
*BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*
DINI, Ministro degli affari esteri
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1994. L'art. 48 delega il Governo al recepimento della direttiva 93/68/CEE. In particolare, il comma 1, lettera b) recita:

«b) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di recepimento delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai recipienti semplici a pressione.»

— La direttiva 93/68/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 220 del 30 agosto 1993.

— La direttiva 87/404/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 220 dell'8 agosto 1987.

— Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, reca attuazione delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990 n. 428.

— La direttiva 90/488/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 270 del 2 ottobre 1990.

Nota all'art. 1:

— Per il d.lgs. 27 settembre 1991 n. 311 vedi note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il d.lgs. n. 311 del 1991 vedi note alle premesse. L'art. 4, come modificato dal presente articolo, recita:

«Art. 4 (Marchio CE). — 1. I recipienti di cui all'art. 3, comma 1, possono essere commercializzati solo se muniti del marchio CE, apposto con le modalità di cui agli articoli 10 e 12.

2. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico indicato nell'allegato II. La marcatura CE è seguita dal numero distintivo dell'organismo di cui all'articolo 7.

3. Il marchio CE, nonché le iscrizioni previste dal punto 1 dell'allegato II devono essere apposti in modo visibile sul recipiente o su una targhetta su di esso fissata in modo inamovibile.

«3-bis. È vietato apporre sui recipienti marcature che possono indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Può essere apposta ogni altra marcatura sui recipienti o sulla targhetta segnaletica purché questa non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

3-ter. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei recipienti prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana».

Nota all'art. 3:

— Per il d.lgs. n. 311 del 1991 vedi note alle premesse. L'art. 5, come modificato dal presente articolo, recita:

«Art. 5 (Presunzione di conformità). — 1. Si presumono conformi alle prescrizioni ed in particolare ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I i recipienti muniti di marcatura CE.

2. Per quanto riguarda i recipienti fabbricati in Italia, le norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono emanate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

3. Qualora i recipienti siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che il recipiente si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata dal fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE, indica soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono accompagnare i recipienti, sono riportati riferimenti alle norme comunitarie applicate.»

Nota all'art. 4:

— Per il d.lgs. n. 311 del 1991 vedi note alle premesse. L'art. 7, come modificato dal presente articolo, recita:

«Art. 7 (Organismi autorizzati). — 1. L'organismo che chiede di essere autorizzato a svolgere le procedure di cui all'art. 8 ne fa istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico dell'industria, che provvede alla relativa istruttoria ed alla verifica del possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato III. Il contenuto della domanda è fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché di concerto con il Ministro dell'interno quando trattasi di recipienti che interessano problemi di sicurezza dall'incendio. Il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione vigilano sull'attività degli organismi autorizzati e possono procedere a verifiche e ispezioni nei confronti dell'organismo di cui al comma 1. al fine di accertare la permanenza dei requisiti minimi e il regolare svolgimento delle procedure di cui agli articoli seguenti.

4. Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti minimi di cui all'allegato III, l'autorizzazione è revocata.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica alla commissione e agli altri Stati membri gli organismi designati, i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti dalla Commissione, nonché le modifiche od eventuali revoche della designazione.

6. Le spese delle procedure previste dal presente decreto sono a totale carico del fabbricante o del suo mandatario.

7. L'organismo è responsabile per ogni eventuale danno recato al fabbricante o a terzi.

8. Le revoche degli attestati di certificazione CE da parte degli organismi dovranno essere motivate e comunicate immediatamente agli interessati e ai Ministri di cui al comma 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, ne informerà gli altri Stati membri e la Commissione CEE».

Nota all'art. 5:

— Per il d.lgs. n. 311 del 1991 vedi note alle premesse. L'art. 10 recitava:

«Art. 10 (Verifica CE). — 1. Un organismo autorizzato ai sensi dell'art. 7 procede alla verifica CE controllando e certificando la conformità dei recipienti prodotti in serie ai requisiti di sicurezza indicati dall'allegato I e alle norme di cui all'art. 5, comma 1, oppure al modello approvato. Se i risultati della verifica sono positivi, l'organismo di controllo rilascia un certificato CE e appone il marchio CE di cui all'art. 4.

2. La verifica si effettua su lotti di recipienti, accompagnati dall'attestato di certificazione di cui all'art. 9; qualora i recipienti non siano fabbricati conformemente a un modello approvato, devono essere accompagnati dal fascicolo tecnico di costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II, che l'organismo deve preliminarmente esaminare per attestarne l'idoneità. L'organismo autorizzato verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati dal fabbricante conformemente alla documentazione tecnica di costruzione ed esegue su ciascun recipiente del lotto una prova idraulica ad una pressione Ph pari e 1,5 volte la pressione di calcolo, al fine di verificare la loro integrità. La prova idraulica può essere sostituita da una prova pneumatica d.

pari efficacia e alla medesima pressione di prova Ph secondo procedure di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. L'organismo autorizzato esegue inoltre delle prove su provette prelevate, a scelta del fabbricante, da un ritaglio campione di produzione o da un recipiente, allo scopo di controllare la qualità delle saldature. Le prove sono eseguite sulle saldature longitudinali. Quando per le saldature longitudinali e perimetrali viene utilizzato un diverso procedimento di saldatura, le prove sono effettuate anche sulle saldature perimetrali. Per i recipienti di cui al punto 2.1.2 dell'allegato I le suddette prove sono sostituite da una prova idraulica effettuata su cinque recipienti prelevati a caso in ciascun lotto per verificarne la conformità alle prescrizioni contemplate nel punto stesso.

Note all'art. 6:

— Per il d.lgs. n. 311 del 1991 vedi note alle premesse. L'art. 12, come modificato dal presente articolo, recita:

«Art. 12 (Dichiarazione di conformità CE e sorveglianza CE). — 1. Il fabbricante che soddisfa gli obblighi derivanti dall'articolo 11 appone la marcatura CE sui recipienti che dichiara conformi, alternativamente:

a) alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui all'allegato II, punto 3, valutata idonea ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c);

b) ad un modello approvato.

2. La sorveglianza CE è effettuata dall'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE, oppure dall'organismo autorizzato al quale è stata inviata la documentazione tecnica di costruzione conformemente all'art. 8, comma 1, lettera a).

3. Il fabbricante di recipienti soggetti a sorveglianza CE deve consentire l'accesso ai luoghi di produzione e deposito al personale degli organismi incaricati della sorveglianza CE per il prelievo di campioni ai fini del controllo e deve fornire tutte le indicazioni necessarie, tra cui la documentazione tecnica di costruzione, il fascicolo di controllo, l'attestato di certificazione CE o di idoneità ed una relazione sugli esami e prove eseguiti.

4. L'organismo autorizzato deve accertarsi che il fabbricante di recipienti soggetti a sorveglianza CE verifichi effettivamente, durante la fabbricazione, i recipienti fabbricati in serie conformemente alla lettera c), comma 2, dell'art. 11 e procede, senza preavviso, ad un prelievo sui luoghi di fabbricazione o di deposito di un recipiente del lotto ai fini del controllo. Di tutte le operazioni compiute l'organismo autorizzato redige processo verbale trasmettendone, entro trenta giorni, copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, su loro richiesta, agli altri organismi autorizzati, agli altri Stati membri e alla Commissione CEE.

4-bis. Il fabbricante dei recipienti predispone le istruzioni in conformità al punto 2 dell'allegato II. Esso è soggetto a sorveglianza CE qualora il prodotto PS * V sia superiore a 200 bar * l.

4-ter. Gli organismi di cui all'articolo 7 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le approvazioni rilasciate e le loro revocazioni nonché l'indicazione delle domande respinte. In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi, l'interessato può rivolgersi all'amministrazione vigilante che, entro sessanta giorni, procede al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.

Note all'art. 9:

— Per la legge 6 febbraio 1996 n. 52 vedi note alle premesse.

L'art. 47 recita:

«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente rassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati

sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzate di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 10:

— Per il d.lgs. n. 311 del 1991 vedi note alle premesse. Il punto 1, dell'allegato II, come modificato dal presente articolo, recita:

«1. MARCHIO CE E ISCRIZIONI

Il recipiente o la targhetta segnaletica deve recare il marchio CE previsto all'articolo 4 e le seguenti iscrizioni:

— La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

CE

— In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra.

— I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm».

pressione massima di esercizio PS in bar
temperatura massima di esercizio T_{max} in °C
temperatura minima di esercizio T_{min} in °C
capacità del recipiente V in l
nome o marchio del fabbricante
tipo e identificazione di serie o del lotto del recipiente.

«Le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.

Se è utilizzata una targhetta segnaletica, questa deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata e prevedere uno spazio libero per l'eventuale aggiunta di altri dati».

Nota all'art. 11:

— Per il d.lgs. n. 311 del 1991 vedi note alle premesse. L'allegato III indica i criteri minimi sui quali gli Stati membri devono fondarsi per designare gli organismi di controllo. Il punto 6, prevedeva:

«6. L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione «responsabilità civile», a meno che detta responsabilità civile non sia coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale, o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro».

97G0073